

Tar Lazio Università, per la cattedra al giudice basta la carriera

Gianni Trovati

È «irragionevole» negare la patente di professore ordinario in diritto amministrativo a un presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche se l'aspirante cattedratico non ha presentato pubblicazioni di livello «eccellente» come chiesto dalla commissione. Per questa ragione i giudici del Tar Lazio, con la sentenza 6283/2015, bocciano la bocciatura inflitta a un loro collega dalla commissione di valutazione nella tornata 2012, e chiedono che entro 60 giorni la candidatura sia riesaminata da un'altra commissione.

L'abilitazione nazionale, introdotta dalla riforma Gelmini con l'obiettivo di contrastare le "concorsopoli" universitarie, è la condizione necessaria ma non sufficiente per salire in cattedra, perché per ottenere il posto gli abilitati devono poi superare le selezioni realizzate nei singoli atenei. Per questa ragione, argomentano i giudici, la richiesta di almeno tre pubblicazioni valutate come «eccellenti» è eccessiva. Peggio ancora alla richiesta posta dalla commissione, secondo cui per diventare ordinario occorre almeno aver presentato un lavoro monografico: «È una prescrizione di carattere meramente formale-tagliacorto il Tar Lazio - non in grado di escludere dunque, ove disattesa, la maturità scientifica del candidato». Un curriculum importante, insomma, basterebbe a compensare una produzione scientifica non proprio di primo piano: i giudici amministrativi lo dicono di loro stessi, ma fissano un principio che potrebbe essere dirompente in tanti campi di studio.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

